

Assemblea Ordinaria dei Soci
Associazione INCONTRIAMO
C.F. 910 26520311
VERBALE SEDUTA

Presso la sede dell'associazione in via Dante, 37 a Sagrado il giorno 04 del mese di settembre 2020 si è riunita l'assemblea dell'associazione Incontriamo per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

- 1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 ed Integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017
- 2) Integrazione di un nuovo Organo di Amministrazione

Regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto, alle ore 18.30 in seconda convocazione, dato che in prima l'assemblea era andata deserta, Il Presidente dell'associazione Andrea Bais dichiara l'assemblea regolarmente costituita e apre i lavori. Assumendo per volere dei presenti la presidenza dell'Assemblea, viene anche eletto a segretario verbalizzante nella persona di Giulia Frau.

Il Presidente, in collaborazione del dott. David Cernic, relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo Settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione ODV per poter restare nell'ambito dell'associazionismo quale organizzazione di volontariato. Il Presidente comunica che il seguente Statuto è stato visionato anche dal Centro Servizi del Volontariato e dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo ODV.

Dopo un breve dibattito lo statuto e la integrazione della denominazione vengono approvate con voto unanime dei presenti. Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale.

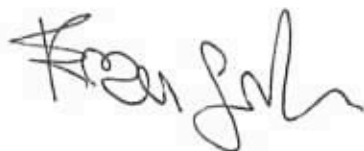
Per il secondo punto si procede alla verifica delle disponibilità per coprire il ruolo di membro dell'Organo di amministrazione dell'associazione dopo la prematura scomparsa del presidente Giuseppe Boni. Viene proposto il nome di Irene Dilella che accetta con entusiasmo. Viene messo ai voti la l'elezione di Irene Dilella ad essere membro dell'Organo di Amministrazione.

Con unanimità dei voti ... viene eletto a membro di Amministrazione.

Alle ore 19.15 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea dei soci chiude i propri lavori.

Sagrado, 4 settembre 2020

Il Segretario



Il presidente



REGISTRATO A GORIZIA il **28 SET. 2020**
al n. **631** vol. serie 3 Atti Privati
non autenticati.

Liquidati Euro

Esente



IL FUNZIONARIO
Tiziano Caggiano

* firma su delega del Direttore Provinciale

"A"

28 SET. 2020



Allegato
REGISTRATO A GORIZIA II **STATUTO DI ASSOCIAZIONE**

el n. **631** vol serie 3 Atti Privati *****

Liquidati Euro

ESENTE

Titolo I

Disposizioni Generali

IL FUNZIONARIO
Tiziano Gaggiola

** firma su delega del Direttore Provinciale*

Art. 1 Denominazione e sede

E' costituita l'organizzazione di volontariato in forma di associazione denominata "Incontriamo ODV", con sede a Sagrado in via Dante Alighieri n. 37 (GO).

Art. 2 Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Il presente statuto può essere modificato con il voto favorevole di metà più uno degli associati.

Art. 3 Carattere dell'Associazione

L'Associazione Incontriamo ODV non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, formative, divulgative, di impegno sociale dei giovani, di aggregazione giovanile. E' fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti e lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.

Art. 4 Finalità dell'Associazione

L'Associazione Incontriamo ODV è da definirsi di volontariato giovanile in quanto persegue finalità di solidarietà sociale attraverso l'attività libera e gratuita dei giovani. Tale finalità viene perseguita promuovendo:

- attività e progettualità a favore dei più deboli;
- sviluppo di iniziative di aggregazione giovanile;
- divulgazione, formazione, promozione e sensibilizzazione di temi e attività di carattere sociale, assistenziale, sanitario, culturale, ambientale e della qualità della vita rivolto in particolare ai giovani;
- esperienza dei giovani di crescita culturale, civica e sociale anche in Paesi esteri;
- attività di cooperazione internazionale e collaborazione e scambi culturali con organizzazioni private e pubbliche in Italia e all'Estero.

Tale attività sono svolte mediate le seguenti attività di interesse generale di cui l'art. 5 comma 1 lettere del D. Lgs 117/17:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

e) ricerca e raccolta di materiale scientifico di particolare interesse in ambito sociale, dell'impegno civico dei giovani, della cultura del territorio e dell'ambiente;

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale. Organizzazione e gestione di attività turistica di interesse sociale, cultura o religioso;

g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione di tutte le forme di bullismo, violenza di genere, alcoolismo e al contrasto della povertà educativa;

h) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

i) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

l) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

m) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

n) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

o) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

p) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Art. 5 Durata dell'Associazione

L'Associazione viene costituita a tempo indeterminato.

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 6 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- dalle entrate che sono costituite come segue:
 1. da contributi derivanti da organizzazioni internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali, istituti di credito, fondazione, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche o da organismi internazionali;
 2. da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'organo di amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'organo di amministrazione;
 3. da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
 4. quote associati
- dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli associati.

Art. 7 Durata del periodo di contribuzione

Gli eventuali contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro giugno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'Assemblea dei Soci.

Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 8 Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per il perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale

Art. 9 Responsabilità e assicurazione

L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli associati può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.

Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

Titolo III

Associati e Volontari

Art. 10 Ammissione

All'Associazione possono associarsi tutti coloro che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dalla stessa, nei suoi principi e nelle sue finalità, come elencate all'art. 4 del presente statuto, senza distinzione di sesso ed identità sessuale, età, appartenenza etnica, religione, cittadinanza, professione e convinzioni partitiche.

Possono associarsi oltre che le persone fisiche anche enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro. Il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle ODV.

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

L'ammissione degli associati è automatica, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente contenente i suoi dati, da depositare presso la sede dell'associazione.

L'iscrizione è gratuita, salvo che sia diversamente stabilito dall'Assemblea.

Art. 11 Diritti degli associati

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Gli associati hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.

Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'Assemblea.

Art. 12 Doveri

Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro.

Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate.

Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

Art. 13 Recesso ed esclusione

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuno preavviso in relazione agli impegni assunti nell'attività associativa.

L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'organo di amministrazione, che sia in mora superiore a sei mesi nel pagamento della quota sociale, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata dell'Assemblea, previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio, indicato dall'aderente all'associazione, almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione.

La deliberazione di esclusione deve essere assunta con il voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 14 I Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Titolo IV

Organi dell'Associazione

Art. 15 Organi

Sono organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) L'organo di amministrazione;
- 3) Il Presidente

- 4) Organo di Controllo: al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017
- 5) Revisore Legale dei Conti: Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 Composizione dell'assemblea

L'assemblea è composta da tutti gli associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ovvero da persona designata dall'assemblea stessa.

All'assemblea ogni avente diritto può presenziare personalmente o può essere rappresentato da altro associato munito di delega scritta; nessun partecipante può avere più di una delega.

Art. 17 Convocazione dell'assemblea

L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, esposta con un avviso scritto presso la sede dell'associazione.

Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da esporre presso la sede dell'associazione e/o inviarsi tramite lettera, e-mail a ciascun associato almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea:

- per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- alla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi;
- in tutte le occasioni in cui l'Assemblea debba deliberare in sede straordinaria ai sensi dell'art. 21 e 23 del presente statuto.

Art. 18 Validità dell'assemblea

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 19 Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

Le votazioni avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno assunte a scrutinio segreto. Ogni partecipante ha diritto ad un solo voto.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti.

Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorrono la presenza di almeno metà più uno degli aventi diritto.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 20 Verbalizzazione dell'assemblea

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un segretario eletto dall'assemblea e sottoscritto dal presidente.

Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 21 Compiti dell'assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 22 Assemblea Ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 23 Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 24 Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7 eletti dall'Assemblea dei soci. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Tra i membri dell'organo di amministrazione dovranno essere eletti:

- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Portavoce Interno
- il Responsabile delle Pubblicazioni

In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'organo di amministrazione sarà integrato dall'Assemblea.

L'Organo di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno 3 membri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto. In caso di parità la decisione sarà rimessa al Presidente.

L'Organo di Amministrazione è convocato con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i membri, a cura del Presidente almeno 3 (tre) giorni prima della data di convocazione.

In caso di assoluta urgenza l'Organo di Amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.

Art. 25 Durata e funzioni

I componenti dell'Organo di Amministrazione durano in carica per un periodo di due anni e sono rieleggibili per 5 mandati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Assemblea può in qualsiasi tempo dichiarare decaduti uno o più membri dell'Organo di Amministrazione qualora ravvisi comportamenti contrari ai principi dell'associazione. La deliberazione deve essere assunta con voto favorevole di 2/3 degli associati.

L'Organo di Amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea; si riunisce almeno una volta a trimestre e quando ne facciano richiesta almeno due componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Organo di Amministrazione:

- ♦ svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
- ♦ predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
- ♦ cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- ♦ approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
- ♦ sottopone all'assemblea proposte di modifica dello statuto;
- ♦ provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative.

Art. 26 Il Presidente e il Vicepresidente

Il Presidente e Vicepresidente sono eletti dall'Assemblea dei Soci per maggioranza assoluta dei componenti.

Il Presidente, in caso di suo impedimento il Vicepresidente, convoca e presiede l'assemblea e l'Organo di Amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il Presidente, in caso di suo impedimento il Vicepresidente, sottoscrive il verbale dell'assemblea e dell'organo di amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'associazione.

Il Presidente rappresenta l'associazione e compie, ai sensi di legge e del presente statuto, tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente con gli stessi poteri.

Il Presidente stabilisce e mantiene i contatti con enti ed associazioni italiane e non, promuovendo e sostenendo le reciproche iniziative.

Art. 25 Il Portavoce Interno

Il Portavoce interno ha il compito di far circolare le informazioni tra gli iscritti, di rendere pubblici gli orari e l'ordine del giorno delle assemblee. Inoltre:

- a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo di Coordinamento e dell'assemblea;
- b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- c) cura la tenuta e la conservazione degli atti dell'assemblea;
- d) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione;
- e) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
- f) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli.

Art. 27 Il responsabile delle Pubblicazioni

Il Responsabile delle pubblicazioni gestisce tutto il materiale scritto ed audiovisivo prodotto dal movimento, catalogandolo in apposito archivio (rassegna stampa).

Art. 28 Organo di controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Art. 29 Revisore Legale dei Conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Titolo V **Il bilancio**

Art. 30 Bilancio consuntivo e preventivo

L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di

ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Titolo VI

Norme finali e transitorie

Art. 31 Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'organo di amministrazione.

Art. 32 Scioglimento

L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea ovvero secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..

In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni o associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ovvero ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 33 Trasparenza

L'Associazione Incontriamo ODV opera in modo trasparente e pertanto i suoi archivi debbono ritenersi pubblici, e possono essere consultati da chiunque, a semplice richiesta, presso la sede dell'associazione.

Art. 34 Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Letto, approvato e sottoscritto.

Sagrado, 11-09-2020

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping letters that appear to be 'A' and 'R'.